

CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA PER LE ELEZIONI, LE INELEGGIBILITÀ, LE INCOMPATIBILITÀ E LE IMMUNITÀ

COMUNICAZIONE

OGGETTO: Procedura ex art. 20 del Regolamento interno - Consigliere Mario Quagliari. Determinazioni.

Gentili Consiglieri,

il giorno 11.6.2024, alle ore 14.20, presso la sede del Consiglio regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si è riunita la Conferenza dei Capigruppo costituita, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, in Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, per esaminare la questione di cui all'oggetto.

- In primo luogo, in qualità di Presidente della Giunta per le elezioni ho ricordato quanto avvenuto nel corso delle riunioni precedenti, ovvero che:

nel corso della riunione della Giunta per le elezioni del 14.5.2024 il Capogruppo Paolucci ha formalizzato la richiesta di avviare la procedura prevista dal regolamento interno al fine di verificare l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità in capo al Consigliere nominato Assessore Mario Quagliari depositando, a supporto della richiesta, un esposto all'ANAC sottoscritto dai Consiglieri del gruppo del PD;

pertanto, in qualità di Presidente della Giunta per le elezioni, sulla scorta della richiesta del Capogruppo Paolucci e delle notizie acquisite, ho ritenuto e condiviso con i componenti della Giunta per le elezioni che vi fossero gli elementi per aprire la procedura ex art. 20 del Regolamento interno e, a tal fine, ho chiesto agli uffici di procedere ad un ulteriore approfondimento istruttorio per acquisire elementi utili affinché la Giunta per le elezioni potesse deliberare con adeguata motivazione se contestare o meno una situazione di incompatibilità al Consigliere nominato Assessore Mario Quagliari secondo le procedure del citato art. 20 del Regolamento interno;

nella medesima seduta, il Capogruppo Paolucci ha richiamato quanto già segnalato nella riunione del 16.4.2024 in merito al fatto che sul sito internet della Casa di cura "L'Immacolata" di Celano fino a qualche giorno prima l'Assessore Quagliari risultava svolgere il ruolo di primario AFO in quella struttura, mentre di lì a qualche giorno sul medesimo sito è apparso un nominativo diverso. Conseguentemente, ha chiesto agli uffici di acquisire notizie in merito al rapporto contrattuale intercorrente tra l'Assessore Quagliari e la casa di cura anche con riferimento ai dati temporali relativi allo stesso.

- Ho quindi richiamato la documentazione acquisita agli atti dell'Ufficio, utile ai fini dell'esame della posizione del Consigliere Mario Quagliari nominato Assessore in

qualità di eletto per la XII Legislatura a far data dal 27.3.2024, elencata nella nota istruttoria predisposta dall'Ufficio medesimo e trasmessa via e mail ai componenti della Giunta per le elezioni in data 7.6.2024:

- verbale dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello dell'Aquila in data 27.03.2024, con il quale Mario Quaglieri è stato eletto Consigliere regionale per la XII Legislatura;
 - verbale n. 2/1 del Consiglio regionale di presa d'atto della sospensione dalle funzioni del Consigliere Mario Quaglieri, nominato Assessore regionale, e della proclamazione, in sostituzione, della Consigliera Maria Assunta Rossi, ai sensi dell'art. 3 bis della l.r. 51/2004, a far data dal 24.4.2024;
 - dichiarazione sottoscritta in data 4.4.2024 dal Consigliere Quaglieri in merito all'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità;
 - curriculum vitae sottoscritto in pari data dal quale risulta che il Consigliere Quaglieri, dal 2020 ad oggi, svolge il ruolo di consulente esterno reparto chirurgia presso la casa di cura Clinica di Lorenzo – Avezzano, con un contratto libero professionale;
 - contratto di prestazione d'opera professionale sottoscritto in data 1.12.2020 tra il Consigliere Mario Quaglieri e la casa di cura Clinica di Lorenzo;
 - esposto all'ANAC sottoscritto dai Consiglieri Pietrucci, Blasioli Pepe, Mariani e Di Marco in data 8.4.2024;
 - Nota e mail del 14.5.2024, a firma della dott.ssa Di Muro, di richiesta di informazioni alla Casa di cura "L'Immacolata" di Celano e riscontro alla stessa, da parte della Casa di cura, con nota e mail del 21.5.2024;
 - Parere ANAC del 21.5.2024.
- Successivamente, ho dato lettura dei passaggi salienti dell'approfondimento istruttorio effettuato dagli uffici dal quale emerge:

che il Consigliere Mario Quaglieri risulta avere in essere solo un contratto di **prestazione d'opera professionale di natura privatistica** sottoscritto in data 1.12.2020 con la casa di cura privata Di Lorenzo s.p.a., struttura privata accreditata per prestazioni di ricovero e ambulatoriali. Nel medesimo contratto è **chiaramente statuito che il rapporto contrattuale tra il Consigliere, quale professionista, e la clinica esclude qualsiasi rapporto di subordinazione.**

Peraltro il contratto medesimo rinvia, per quanto non espressamente stabilito dallo stesso, alla disciplina di cui all'art. 2222 del codice civile (Contratto d'opera) che si applica "Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente."

Pertanto, in primo luogo si ritiene **non applicabile al caso di specie l'istituto giuridico dell'aspettativa di cui all'art. 68 del d.lgs. 165/2001**, in base al quale *"I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato"*. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del medesimo decreto sono da considerare nel novero delle pubbliche amministrazioni "le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale", e non

vengono menzionate le strutture private convenzionate o accreditate. D'altra parte il Legislatore nazionale, laddove ha voluto estendere la disciplina del sistema sanitario pubblico al sistema sanitario convenzionato si è espresso in modo esplicito.

Riguardo al diverso **profilo dell'incompatibilità**, in primo luogo, con riferimento alla normativa nazionale, ed in particolare alla disciplina dettata in materia di incompatibilità dal d.lgs. **39/2013**, non vi è alcuna fattispecie applicabile al caso in esame. Sul punto si rinvia integralmente al **parere rilasciato dall'ANAC** il 21.5.2024, che ha escluso profili di incompatibilità in applicazione del predetto decreto.

Da ultimo, si rileva come **il rapporto contrattuale intercorrente tra il Consigliere e la casa di cura Di Lorenzo non appare riconducibile a nessuna delle fattispecie previste dall'art. 3, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51** (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale).

In proposito, occorre soffermarsi sul contenuto del predetto contratto di prestazione d'opera, con cui gli è stato conferito l'incarico di "*consulente dell'unità operativa di chirurgia generale*" con le modalità di svolgimento di cui al punto 4 del contratto medesimo che esclude ogni ruolo decisionale e di coordinamento o, più in generale, dirigenziale, laddove, tra l'altro, è espressamente previsto che "*il sanitario potrà chiedere la collaborazione del personale della committente ma senza esercizio, né attivo né passivo, di potere gerarchico o disciplinare*".

Pertanto lo stesso Consigliere:

- non risulta essere *amministratore o dirigente con poteri di rappresentanza* di ente o società che ricevano dalla Regione, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
- né *titolare, amministratore e dirigente* di imprese e società private sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo e con garanzia di assegnazioni o di interessi, nel caso in cui questi sussidi non sono concessi in forza di una legge generale della Regione;
- né, ancora, *titolare e amministratore* di imprese private vincolate con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta (fattispecie, quest'ultima, che sembra più corrispondente a quella di una casa di cura accreditata).

In merito alla competenza legislativa regionale in materia è appena il caso di evidenziare che la legge regionale sopra menzionata è stata approvata in attuazione dell'art. 1 della l. 165/2004 in base al quale le Regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione nei limiti dei principi fondamentali dettati dalla medesima l. 165/2004.

In chiusura, giova, in ogni caso, richiamare quanto affermato dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 5583/2014, con cui ha escluso l'applicabilità ai dirigenti medici dell'art. 14 del d.lgs. 39/2013, ha avuto modo di evidenziare che "*Nel merito, occorre partire dalla considerazione che le norme che impongono*

limiti ai diritti di elettorato attivo e passivo dei cittadini – e fra queste quelle in materia di incompatibilità – sono di stretta interpretazione.”.

- **Ho quindi invitato i presenti a prendere la parola sull'argomento, ricordando che la Giunta per le elezioni è chiamata a decidere se procedere alla contestazione dell'incompatibilità, oppure se si ritiene che non sussistano cause di incompatibilità**

Sull'argomento hanno preso la parola:

Il Capogruppo Taglieri, il quale si è brevemente soffermato sul ruolo di consulente previsto dal contratto sottoscritto dal Consigliere Mario Quagliari e lo svolgimento dell'attività di chirurgo;

Il Capogruppo Paolucci, il quale ha dato atto della chiarezza dell'esposizione, ringraziato la struttura per l'approfondimento istruttorio, con il quale si è anche dato riscontro a una sua specifica istanza, ed ha dato lettura della parte conclusiva del parere rilasciato dall'ANAC che vi riporto:

“il Presidente del Consiglio Regionale nonché la Giunta per le Elezioni dovrebbero vigilare sull'eventuale applicabilità dell'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2004, n. 51, recante, appunto, “disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale” e il Presidente della Giunta Regionale dovrebbe occuparsi di vagliare l'eventuale sussistenza di una situazione di conflitto di interessi rispetto all'eventuale esercizio del mandato politico in ipotesi di interessi privati connessi o confliggenti con la cura dell'interesse pubblico cui l'interessato deve essere, anzitutto, deputato.”

Il Capogruppo Paolucci, quindi, ha annunciato, a nome di tutta l'opposizione, in ragione dell'ultimo capoverso di cui ha dato lettura, la non partecipazione al voto.

Successivamente, in qualità di Presidente della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, all'esito della discussione, ho posto ai voti:

- Se la Giunta per le elezioni, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del regolamento interno, ritenesse non sussistenti cause di incompatibilità ad essa denunciate.

la proposta è stata approvata all'unanimità dei presenti.

Pertanto, all'esito della votazione la Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità

COMUNICA AL CONSIGLIO REGIONALE

- **in applicazione del comma 4 dell'art. 20 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, di ritenere che non sussistano condizioni di incompatibilità ad essa denunciata per il Consigliere Mario Quagliari nominato Assessore, affinché il Consiglio medesimo, sentito un oratore a favore e uno contro, deliberi se si debba procedere o meno alla contestazione.**

IL PRESIDENTE